

COMUNE DI TROPEA

(Provincia di Vibo Valentia)



Prot. N. 005104 dell'11.03.2020

Ordinanza Sindacale n. 5 del 11/ 03 /2020

Oggetto: mercato settimanale del Sabato di località Contura, settore merceologico alimentare, INDICAZIONI

IL SINDACO

Preso atto dell'emergenza sanitaria da COVID-19 (Coronavirus) e delle indicazioni fornite dal Governo e dal Presidente della Regione Calabria;

Ravvisata la necessità di intervenire per ragioni di sanità pubblica;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il DCPM dell'8.03.2020 e ss.mm.ii.;

VISTA l'Ordinanza n. 3/2020 del Presidente della Giunta Regionale della Calabria;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana;

VISTA la propria Ordinanza n. 3 del 10.03.2020,

ORDINA

- a) **Gli ambulanti del settore alimentare assegnatari di postazioni nel piazzale del parcheggio Contura sovrastante l'area mercatale coperta, dovranno disporsi in modo tale da evitare che si verifichino assembramenti di persone e dovranno operare in modo da garantire che tra gli avventori sia rispettata la distanza minima di sicurezza di metri 1.**
- b) **I coltivatori diretti che occupano l'area coperta del mercato dovranno disporsi in modo tale da evitare che si verifichino assembramenti di persone e dovranno operare in modo da garantire che tra gli avventori sia rispettata la distanza minima di sicurezza di metri 1. A tal fine, per una parte rimarranno nei posti assegnati, per una parte, si collocheranno nei posti in precedenza occupati dai fioristi e, per un'ulteriore parte,**

nell'area di parcheggio sovrastante secondo le indicazioni che verranno impartite dagli agenti della Polizia Municipale.

La validità temporale della presente Ordinanza è collegata all'efficacia della n. 3/2020.

AVVERTE

Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 125,00 (centovenicinquemila/00) ad € 500,00 (cinquecentomila/00) ai sensi dell'art. 7 - bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 6 della Legge 16/01/2003. I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell'importo di € 250,00 (duecentocinquemila/00), da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81.

Che i trasgressori della presente ordinanza verranno denunciati per violazione dell'art. 650 C.P..

AVVISA

Il Comando di Polizia Municipale e tutte le Forze di Polizia sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4 della legge n. 241 del 7 agosto 1997, avverso la presente Ordinanza è consentito il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria entro 60 giorni oppure, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'atto mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Tropea.

Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione precedente con lo stesso in contrasto.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo pretorio, avviso pubblico da affiggere su territorio comunale e pubblicizzazione sul sito internet dell'ente, comunicata alla Prefettura di Vibo Valentia, al Comando Stazione Carabinieri di Tropea, al Posto Fisso della Polizia di Stato di Tropea, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Tropea, all'Ufficio Locale Marittimo di Tropea, al Comando di Polizia Municipale di Tropea, all'ASP di Vibo Valentia, alla ditta affidataria del servizio di igiene urbana.

A norma dell'art. 8 della L. 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il responsabile dell'Area Polizia Municipale, Dott. Domenico Papalia.

Tropea li 11/03/2020

Il Sindaco della Città di Tropea

Avv. Giovanni Macrì